



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2012 (03.07)  
(OR. en)**

**12112/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0173 (NLE)**

**FISC 98**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 356 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2012) 356 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2012  
COM(2012) 356 final

2012/0173 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

**(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup> (in appresso: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale.

Con lettera registrata dalla Commissione il 3 febbraio 2012 l'Ungheria ha richiesto per un periodo di due anni l'autorizzazione ad introdurre un provvedimento di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA al fine di designare il soggetto passivo beneficiario delle forniture di frumento (grano) e frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, triticale, fave di soia, semi di ravizzone o di semi di colza e girasole come soggetto debitore dell'IVA all'amministrazione fiscale invece che al fornitore (la cosiddetta "inversione contabile").

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione con lettera del 26 aprile 2012 ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 2 maggio 2012 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

L'Ungheria ha spiegato che ha dovuto affrontare diversi tipi di evasione fiscale che, in sostanza consistono nella fatturazione delle merci seguita dalla scomparsa del fornitore, senza che avvenga alcun pagamento dell'imposta all'amministrazione fiscale, ma lasciando all'acquirente soggetto passivo una fattura valida per la quale può chiedere una detrazione fiscale. Regimi di evasione sono stati rilevati a livello nazionale, nonché in relazione agli scambi intracomunitari.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, il 20% circa di tutta l'IVA detraibile o recuperata per quanto riguarda i summenzionati prodotti agricoli avrebbe natura fraudolenta e, calcolata con i prezzi 2010, darebbe origine a una perdita IVA stimata per il bilancio nazionale pari a 13,5 miliardi di HUF.

Come contromisura, l'Ungheria vorrebbe applicare un meccanismo di inversione contabile, in modo da eliminare eventuali frodi nella misura in cui, in assenza di applicazione dell'IVA, un potenziale "operatore fittizio" non sarebbe in grado di mantenere l'IVA riscossa dal proprio acquirente. Il soggetto passivo destinatario, nella misura in cui è un soggetto passivo con pieno diritto alla deduzione, potrebbe dichiarare e dedurre l'IVA nella stessa dichiarazione IVA. Ciò avrebbe l'effetto di evitare immediatamente ulteriori perdite significative di gettito.

Allo stesso tempo, l'Ungheria dovrebbe istituire adeguate misure di controllo e obblighi di segnalazione per i soggetti passivi che esercitano cessioni di prodotti

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

agricoli ai quali si applica la deroga al fine di garantire il corretto funzionamento della misura in questione e per prevenire il passaggio dell'evasione ad altre fasi (per esempio quando si tratta di prodotti trasformati) ad altri prodotti agricoli o settori. La Commissione dovrà essere informata delle misure adottate.

Nel biennio del periodo di applicazione della misura l'Ungheria potrà inoltre attuare misure antifrode convenzionali e più definitive compatibili con la direttiva IVA in modo da prevenire e combattere questa forma di evasione fiscale alla scadenza dell'autorizzazione. Infatti, l'Ungheria si è impegnata a non chiedere il rinnovo della misura.

Le merci oggetto della misura di deroga dovrebbero essere determinate il più accuratamente possibile per evitare l'incertezza giuridica e, pertanto, dovrebbe essere utilizzata la nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Occorre inoltre che la misura si applichi unicamente a beni grezzi, che in linea di principio non possono formare oggetto di un consumo finale senza subire una trasformazione.

## **2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Non vi è stata necessità di consultazioni o di consulenze esterne.

La proposta di decisione intende lottare contro l'evasione IVA nel mercato agricolo in Ungheria e pertanto ha un impatto potenzialmente positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente decisione autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga alla direttiva IVA al fine di rendere debitori dell'IVA esigibile sulla cessione dei beni, anziché il fornitore, i soggetti passivi destinatari della cessione di alcuni prodotti agricoli.

La presente decisione si basa sull'articolo 395 della direttiva IVA.

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua domanda e non costituisce un obbligo.

Tenendo conto della durata e dell'ambito rigorosamente limitati, la misura speciale sembra essere proporzionata allo scopo perseguito.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio che delibera

all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

**4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta non ha alcuna incidenza per il bilancio dell'Unione.

**5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'Ungheria ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

**(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 febbraio 2012, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a derogare, per un periodo di due anni, alle disposizioni dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale. In tale lettera, l'Ungheria ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/12/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 26 aprile 2012, della richiesta presentata dall'Ungheria. Con lettera del 2 maggio 2012 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.
- (3) Il debitore dell'imposta è di norma il soggetto passivo che effettua una cessione di beni, ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE. L'obiettivo della deroga richiesta dall'Ungheria è rendere debitore, per un periodo limitato, il soggetto passivo destinatario di una cessione di alcuni prodotti agricoli non trasformati nei settori dei cereali e semi oleosi.
- (4) Nell'ambito di tali settori, l'Ungheria ha constatato che un certo numero di operatori evadono in varie forme, sia sul mercato interno che nel commercio nell'UE, non pagando l'IVA alle amministrazioni fiscali che hanno applicato sulle loro forniture. I loro clienti, nella misura in cui sono soggetti passivi aventi pieno diritto alla detrazione, conservano il diritto di detrarre l'IVA.

---

<sup>2</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (5) Designare come debitore dell'IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d'urgenza che rimuoverebbe l'opportunità di porre in essere questo tipo di frode fiscale. L'applicazione di tale misura speciale per due anni dovrebbe lasciare all'Ungheria il tempo necessario per introdurre nel settore agricolo misure definitive compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di frode.
- (6) Per evitare il trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei prodotti ad altri prodotti o altri settori occorre che l'Ungheria introduca misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.
- (7) Per fare in modo che la presente misura di deroga si applichi unicamente a determinati prodotti agricoli specifici e per assicurarne la certezza giuridica, ai fini della determinazione dei prodotti interessati dalla misura, è opportuno utilizzare la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>3</sup>.
- (8) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e non è destinata ad applicarsi in via generale, ma solo a una serie di prodotti precisamente designati che non sono normalmente destinati al consumo finale in quanto tali e in relazione ai quali l'evasione fiscale ha causato considerevoli perdite di entrate IVA.
- (9) Tale misura speciale non modifica l'importo complessivo del gettito IVA riscosso dall'Ungheria al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a designare come debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

---

<sup>3</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Codice NC	Prodotto
1001	Frumento (grano) e frumento segalato
1002	Segala
1003	Orzo
1004	Avena
1005	Granturco
1008 60 00	Triticale
1201	Fave di soia, anche frantumate
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati

#### *Articolo 2*

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione, da parte dell'Ungheria, di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci concernenti i soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la presente decisione.

L'Ungheria informa la Commissione in merito all'introduzione delle misure e degli obblighi di cui al primo comma.

#### *Articolo 3*

La presente decisione si applica per un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua notifica.

#### *Articolo 4*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*